

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: agevolazioni fiscali
per gli investimenti pubblicitari
incrementali**

Con il Provvedimento 31 luglio 2018 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è stata approvata la procedura di richiesta del 'bonus pubblicità', istituito dal D.L. n. 50/2017 e disciplinato dal Regolamento approvato con D.P.C.M n. 90/2018, allo scopo di rilanciare il comparto editoriale in crisi e di incentivare imprese e professionisti che promuovono i loro prodotti e servizi. Le spese ammesse sono quelle effettuate dal 1° gennaio 2018 e, con alcune limitazioni, quelle sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

1. La misura del contributo

L'agevolazione in commento consiste nella attribuzione di un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati, tenendo conto del tetto complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, dopo la realizzazione dell'investimento, con modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per le microimprese e le piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) e le start up innovative, di cui al D.L. n. 179/2012, il credito di imposta è elevato al 90%. In sede di prima applicazione del beneficio, il Regolamento n. 90/2018 precisa che a questi ultimi soggetti sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità della maggiore percentuale del 90% con le regole europee sugli aiuti di Stato. Per ottenere l'agevolazione è necessario che le spese ammesse superino di almeno l'1% le analoghe spese effettuate sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Ciò vale sia per le spese 2018, da raffrontare con quelle del 2017, sia per le spese effettuate dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 per le quali il confronto va fatto con il corrispondente periodo del 2016. E' stato precisato che l'incremento percentuale richiesto si riferisce al complesso degli investimenti effettuati.

In caso di insufficienza delle risorse annualmente stanziato rispetto alle richieste, si procederà ad una ripartizione delle stesse in termini

percentuali, con un limite individuale, per soggetto, pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti pubblicitari sui giornali e al 2% delle risorse destinate agli investimenti sulle tv e sulle radio locali.

2. Le spese pubblicitarie agevolate

Le spese ammissibili al credito d'imposta sono le seguenti:

a) acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali (iscritti presso il competente Tribunale) ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati della figura del direttore responsabile. Si tratta di quotidiani e periodici pubblicati in forma cartacea o digitale che posseggono le caratteristiche indicate all'art. 7, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 70/2017;

b) campagne pubblicitarie effettuate su emittenti radiofoniche e televisive locali per le quali risulti l'iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge n. 249/1997.

3. Le spese escluse

In base al Regolamento sono escluse dall'agevolazione le spese per l'acquisto di spazi per pubblicizzare o promuovere televendite di beni ed i servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Ai fini della attribuzione del credito d'imposta le spese rilevanti per l'acquisto di pubblicità non comprendono le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra

spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

4. Gli operatori economici beneficiari

Possono usufruire del bonus pubblicità le imprese (incluse le ditte individuali), i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

5. Termini di presentazione della domanda per le agevolazioni e periodi utili di sostenimento delle spese

Ai fini del credito d'imposta, per le **spese ammissibili dell'anno 2018** e successivi, è necessario presentare dapprima una "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", con i dati degli investimenti dell'anno agevolato. Tale comunicazione andrà presentata a partire dal 22 settembre 2018 e fino al 22 ottobre 2018 (ultimo giorno utile). Pertanto,

per il 2018, andranno indicati sia gli investimenti effettuati sia quelli da effettuarsi. Inoltre, sempre per le spese sostenute nel 2018, dovrà anche essere presentata un ulteriore modello, in forma di "*Dichiarazione sostitutiva relativa gli investimenti effettuati*", al fine di dichiarare ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti nell'anno agevolato. Tale ultimo modello dovrà essere presentato in via telematica dal 1° al 31 gennaio 2019.

Diversamente, per le **spese ammissibili sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017** (in tal caso limitatamente alla pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, anche online), il modello si presenta soltanto in forma di "*Dichiarazione sostitutiva relativa gli investimenti effettuati*". Tale modello deve essere inviato in via telematica a partire dal 22 settembre 2018 e fino al 22 ottobre 2018. Se l'importo complessivo del credito d'imposta indicato nella "Comunicazione" o

nella "Dichiarazione sostitutiva" è superiore a 150.000 euro, è necessario presentare apposita certificazione Antimafia.

La comunicazione e la Dichiarazione sostitutiva possono essere presentate direttamente dai soggetti interessati, oppure tramite una società del gruppo o, ancora, tramite gli intermediari professionali abilitati.

Inoltre, la Dichiarazione sostitutiva deve contenere l'attestazione (rilasciata da un professionista abilitato a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazioni fiscali o dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti), che dette spese sono state effettivamente realizzate e sono tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 90/2018. Ricordiamo che lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Alberto Traballi